

Contratto n. del

Spett.le

Via

.....

C.F.

P.I.

[PEC](#)

**Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZI. Servizio di manutenzione
elettrostrumentale e assistenza all'esercizio dell'impianto di Sesta Lab**

– CIG: 73020198B2.

Con riferimento alla nostra gara n° ed alla Vs. offerta economica n. ... del
....., ed in applicazione della Det. Dirigenziale N. del, Vi conferiamo, in
nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
S.c.r.l. (in seguito denominata "Co.Svi.G.") il Contratto in oggetto alle condizioni
contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto il **servizio di manutenzione
elettrostrumentale e assistenza all'esercizio dell'impianto di Sesta Lab.**

La tipologia del servizio da fornire e le modalità di esecuzione dello stesso sono
descritte nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e
sono dunque a Voi noti.

Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficiente a
determinare l'oggetto del Contratto di servizi, ha valore esplicativo e non
limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente
indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta

regola d'arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto è costituito, in modo unitario e inscindibile, dai documenti di seguito elencati:

A. Presente lettera d'ordine;

B. Lettera di accettazione;

C. Specifica tecnica;

D. Offerta tecnica;

E. Elenco prezzi;

F. Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) e Costi per la sicurezza (CS).

Si precisa che eventuali quantità indicate nei documenti sopra elencati sono di massima e non sono impegnative per Co.Svi.G.

In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di essi ha valore prevalente su quelli successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra elencati.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Ove, nei documenti sopra elencati, vi sia scritto "dalla firma del Contratto" oppure "dalla data dell'ordine" si intenda "dalla data di accettazione del Contratto".

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL'APPALTATORE

I dati relativi all'Appaltatore sono i seguenti:

- Ragione sociale:
- Sede legale:
- Partita I.V.A.
- Codice Fiscale:
- Tel:, Fax:, E-mail:; PEC:

2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nella Specifica Tecnica. Si evidenzia che nell'allegato Specifica Tecnica, sono specificate le attività pianificate da eseguire e le relative frequenze.

2.1. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni del presente contratto sono subappaltabili, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per poter subappaltare, l'Appaltatore dovrà aver indicato nella documentazione per la partecipazione alla gara le prestazioni (o parti di prestazione) per le quali intende avvalersi del subappalto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b). In caso contrario, Co.Svi.G. non potrà autorizzare alcun subappalto.

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (a cui si rimanda), i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore. Qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti spettanti al subappaltatore verranno effettuati direttamente da Co.Svi.G. (in tal

caso l'Appaltatore deve comunicare al RUP la parte delle prestazioni eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

Si richiama che ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante non potrà autorizzare il subappalto qualora l'Appaltatore del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Si richiama, per il resto, il disposto dell'art. 105 cit.

3. SICUREZZA

La violazione da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

Co.Svi.G. si riserva comunque la facoltà di compiere verifiche ispettive presso le unità produttive interessate dal presente Contratto al fine di verificare il rispetto delle clausole sotto riportate. L'Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l'esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.

L'Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81;
- dal D.Lgs. del 10.04.2006 n. 195;

- dalle Norme eventualmente emesse nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, Co.Svi.G. ha fornito all'Appaltatore dettagliate informazioni, anche in modo documentale mediante la consegna del DUVRI, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e su eventuali piani di emergenza aziendali. Co.Svi.G. coopererà inoltre con l'Appaltatore all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell'ambiente. Tali misure verranno riportate nel Piano Operativo Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore prima dell'inizio dei servizi; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La conoscenza da parte di Co.Svi.G. di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

L'Appaltatore dovrà comunicare a Co.Svi.G., prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione antinfortunistica (preposto); eventuali variazioni in corso d'opera dovranno essere tempestivamente comunicate. Co.Svi.G, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di fornire a Co.Svi.G. notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli delle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie od eventuali lavoratori in somministrazione/distacco nell'espletamento dei servizi affidati con il presente Contratto.

Qualora le attività dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione a iniziarle facendosi rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso Co.Svi.G.

Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti di Co.Svi.G., l'Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere, preventivamente, l'autorizzazione ad iniziare le attività dal personale di Co.Svi.G. espressamente autorizzato ed attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.

Nel caso in cui, per esigenze eccezionali di servizio, gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere le attività e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità sopra indicate.

Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati a Co.Svi.G. e/o a terzi.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza sul lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei servizi, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

La violazione da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

4. PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva e previdenziale, Co.Svi.G. ha facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Dette trattenute perdureranno fino alla completa sanatoria delle suddette inadempienze.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere:

- al pieno rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione infortuni e a farle rispettare da parte di tutto il personale dipendente e ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- alle assicurazioni di legge per il proprio personale dipendente;
- prima dell'inizio delle attività e comunque non oltre 10 (dieci giorni) dalla consegna delle stesse, per i lavoratori propri e/o comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto, a consegnare a Co.Svi.G. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Co.Svi.G. si riserva di comunicare gli estremi del presente Contratto agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, ecc.) onde porli in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia onere, obbligo e/o

responsabilità derivante dalla violazione delle norme anzidette da parte dei propri

dipendenti o dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì in ogni caso a manlevare e a tenere indenne

Co.Svi.G. da qualsivoglia contestazione ovvero onere e/o obbligo dovesse sorgere

in ordine agli adempimenti retributivi, previdenziali e contributivi in riferimento ai

propri dipendenti e/o ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del

Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente

e/o di quello comunque impiegato per l'esecuzione del Contratto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, e comunque prima dell'arrivo del proprio

personale sul luogo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a fornire a Co.Svi.G. la lista

nominativa del personale utilizzato per il presente Contratto, corredata della

qualifica, numero di matricola e posizioni assicurative di legge. Con riferimento a

detti lavoratori, l'Appaltatore si impegna, altresì, a prevedere forme di rotazione

del proprio personale nell'esecuzione dei servizi qualora ciò sia compatibile con la

natura ed il contenuto professionale del servizio richiesto.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere:

- a garantire il rispetto, anche del proprio personale dipendente, di tutte le disposizioni impartite da Co.Svi.G. per il controllo degli accessi alle proprie strutture, per la presenza del personale stesso e di tutti i regolamenti vigenti negli impianti. A tale scopo l'Appaltatore, ai sensi della L. 123/2007 come introdotto dalla Legge 248/06, dovrà munire il suddetto personale, di tesserino di riconoscimento completo di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del corrispondente numero di matricola e l'indicazione del datore di lavoro, con l'obbligo di esporla. Non sarà consentito l'accesso al

personale sprovvisto di detto tesserino. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante, annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inadempienza, accertata dagli organi di controllo, sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori e la sospensione dei lavori se si accertano dipendenti non regolari superiori al 20%;

- a dimostrare a Co.Svi.G., ogni qualvolta lo richieda, di aver adempiuto alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale (esibendo e trasmettendo copia del Libro Unico del Lavoro, sezione presenze, copia della lettera-denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile se prevista, assicurativi ed antinfortunistici, copia dei versamenti effettuati, ecc.).

Co.Svi.G., ai sensi dell'art. 1456 C.C., si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del Contratto in caso di riscontrate irregolarità relative ad adempimenti previdenziali, assicurativi ed attinenti i contratti di lavoro a carico dell'Appaltatore.

4.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Tutti i pagamenti sono vincolati alla regolarità del DURC; ove risulti irregolare

anche uno solo dei DURC, Co.Svi.G. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi (oltre che attivare le procedure di segnalazione agli enti interessati), fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni, né la maturazione di interessi o altro.

Si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 8.1 del presente Contratto.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

4.2. DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.M. 388/03 recante le disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici dovranno inviare a Co.Svi.G. che gestisce il Contratto, l'elenco dei nominativi dei propri addetti al primo soccorso per lo specifico luogo di lavoro interessato. Il personale dell'impresa dovrà avere in dotazione almeno un pacchetto di medicazione, conforme alle prescrizioni del D.M. 388/03, ed un mezzo di comunicazione idoneo al fine di una pronta attivazione dell'emergenza sanitaria (tel. 118). Tutte le azioni relative al pronto soccorso saranno effettuate dagli addetti dell'impresa interessata.

Sarà compito della stessa informare immediatamente Co.Svi.G. dell'eventuale infortunio.

4.3. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Lettera

d'Ordine nonché nella documentazione di cui al precedente articolo 1.1. e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza, le migliori tecniche disponibili ed a regola d'arte, avvalendosi a tal fine di personale qualificato e idoneo per il corretto espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore, oltre agli oneri previsti nella presente Lettera d'Ordine e nei relativi allegati, si impegna a:

- eseguire le attività oggetto del Contratto senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di Co.Svi.G. e/o di terzi;
- dare immediata comunicazione a Co.Svi.G. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- adottare, nell'esecuzione del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone e/o a cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal proprio personale e/o dagli eventuali subappaltatori a Co.Svi.G. e/o a terzi;
- assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio;
- manlevare e comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia onere che dovesse derivare da quanto previsto al punto precedente, ivi comprese eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente a Co.Svi.G. ogni variazione rispetto alle

informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari.

L'elencazione sopra riportata è solo esemplificativa e non limitativa; pertanto, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori oneri, anche se non espressamente indicati nel Contratto, necessari o comunque opportuni ai fini della corretta esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore riconosce il diritto di Co.Svi.G. a controllare e verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da Co.Svi.G. in corso di esecuzione dello stesso.

Qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna a compiere quanto necessario per porvi rimedio ai fini dell'esatto svolgimento delle prestazioni e nel rispetto dei termini relativi a ciascuna attività.

Resta fermo che la mancata formulazione di osservazioni o eccezioni da parte di Co.Svi.G. sulle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni in occasione delle suddette attività di controllo e verifica non esclude né limita la responsabilità dell'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Contratto.

4.3.1. RIFIUTI SPECIALI

Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il cui "produttore" è l'Appaltatore (rifiuti originati dalla propria attività), lo stesso deve provvedere a propria cura e spese al trattamento ed al conferimento ad impianto autorizzato, dando dimostrazione a Co.Svi.G., di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge. A titolo esemplificativo l'Appaltatore

dovrà:

- assicurare che la gestione del rifiuto sia effettuata da ditta autorizzata in base alle disposizioni delle leggi vigenti;
- fornire a Co.Svi.G., copia della 4° copia di tutti i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in caso di spedizioni in ambito nazionale o copia dell'ultima copia dell'allegato VII alla Dir;
- 1013/06/Ce firmato in originale nel caso di spedizioni transfrontaliere;
- permettere, in qualsiasi momento, le verifiche richieste dai rappresentanti di Co.Svi.G. presso gli impianti e le sedi di tutte le imprese che partecipano alla gestione dei rifiuti.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di gestione rifiuti, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei lavori, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

4.3.2. D.P.C.M. 11 Maggio 1991 N. 187

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo all'Appaltatore, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Co.Svi.G. se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.

Tale obbligo dovrà essere imposto anche ad eventuali ditte subappaltatrici.

La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua.

4.3.3. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ogni qualvolta intervengano variazioni nell'assetto societario, l'Appaltatore dovrà

consegnare, a Co.Svi.G., la certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli

Enti competenti, emergano in merito all'Appaltatore elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun

risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

L'Appaltatore si impegna ad inserire le suddette clausole anche negli eventuali

contratti di subappalto.

4.4 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza di Co.Svi.G., che assume il ruolo di Direttore di Esecuzione del

Contratto (DEC) è costituita nella persona di:

- Paolo Garfagnini, p.garfagnini@sestalab.com, 0577 1698534.

Al DEC è quindi assegnato il compito, in ausilio al RUP, di:

- a) effettuare gli attingimenti per ogni prestazione da richiedere all'Appaltatore;
- b) verificare la conformità e regolare esecuzione di ogni prestazione richiesta;
- c) effettuare le verifiche in contraddittorio precedenti la fatturazione della contabilità a consuntivo ed emettere il relativo Certificato di Pagamento;
- d) tenere la contabilità totale della spesa sul Contratto;
- e) controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto.

Si richiamano, comunque, le ulteriori facoltà e gli ulteriori obblighi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le questioni amministrative e relative ai pagamenti il

referente è Paola Boddi (p.boddi@cosvig.it).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare ai su indicati rappresentanti di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

5. VALIDITÀ DEL CONTRATTO E TERMINI DI ATTINGIMENTO

Il presente Contratto ha validità di **mesi 12** a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, oppure in caso di necessità di consegna d'urgenza, dalla data riportata sul primo verbale di consegna. Al raggiungimento di tale termine e dell'importo contrattuale di cui al successivo art. 6 (comprensivo dell'eventuale tolleranza) il Contratto perderà la propria efficacia.

L'esecuzione delle prestazioni sarà frazionata in singole partite di attività.

La convocazione dell'Appaltatore per l'esecuzione delle partite di attività previste dal Contratto avverrà previa richiesta telefonica, a mezzo di apposita comunicazione (Richiesta d'ordine/Lettera di attingimento, da comunicarsi a mezzo e-mail o posta elettronica certificata), da emettere entro il periodo di validità del Contratto.

In essa saranno specificate le partite da eseguire e, per ciascuna di esse, la data di consegna aree e impianti, le date previste di inizio e di ultimazione attività, nonché il relativo importo presunto determinato in base all'elenco prezzi; saranno inoltre precisati gli eventuali adempimenti tecnici e/o amministrativi a carico dell'Appaltatore anche secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica.

L'Appaltatore dovrà dare conferma di ricezione della suddetta comunicazione e dovrà dare inizio alla partita di attività entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione di cui al precedente terzo capoverso del presente articolo, salvo diverse indicazioni contenute nella lettera di convocazione.

In ogni caso, qualora, a seguito di sollecito scritto, l'Appaltatore non intervenisse entro 48 ore (72 nel caso della domenica e festivi) successive dalla ricezione dello stesso sollecito, Co.Svi.G. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il Verbale consegna aree ed impianti riporterà le date definitive di inizio e fine attività.

Tutte le attività potranno essere eseguite anche nei giorni di sabato e festivi oppure su più turni giornalieri, pur nel completo rispetto della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e ciò non darà diritto all'Appaltatore di fare eccezione alcuna, avanzare pretese di sorta, richiedere maggiorazioni sui prezzi contrattuali o compensi particolari rientrando tale eventualità nelle normali condizioni di svolgimento dell'appalto.

Le partite di attività consegnate entro il periodo di validità contrattuale potranno essere ultimate anche al di fuori di tale periodo.

Il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimazione di una partita e l'inizio della partita successiva non è considerato sospensione e pertanto non comporta

riconoscimento alcuno, avendone l'Appaltatore tenuto debito conto nel formulare

la propria offerta.

In ogni caso, nessun vincolo di quantità e/o obbligo di spesa può essere

rivendicato dall'Appaltatore sul presente Contratto.

6. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto del Contratto ammonta a € (Euro

...../..) di cui € 2.922,10 (Euro Duemilanovecentoventidue/10),

oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le prestazioni in oggetto saranno compensate in base ai prezzi riportati

nell'allegato "Elenco prezzi", che devono intendersi fissi ed invariabili.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto da Co.Svi.G., alle

stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 20%

(tolleranza) il suddetto importo.

Qualora alla scadenza della validità temporale del Contratto così come stabilita al

precedente articolo 5, primo capoverso, venisse contabilizzato un importo

inferiore all'importo contrattuale di cui al primo capoverso del presente articolo, la

validità stessa si intenderà estesa nella misura necessaria a raggiungere l'importo

medesimo (anche comprensivo della tolleranza), per un massimo di 12 mesi

rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i

prezzi e condizioni stabilite nel presente Contratto.

Nel corso di esecuzione del Contratto nessuna pretesa potrà essere avanzata

dall'Appaltatore in merito alle quantità delle prestazioni richieste da Co.Svi.G.

In ogni caso, qualora, alla chiusura del rapporto contrattuale, venisse

contabilizzato un importo inferiore a quello sopra indicato, l'Appaltatore non avrà

per questo diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

6.1. PREZZI CONTRATTUALI

Tutti i prezzi di cui all'allegato "Elenco prezzi" comprendono e compensano ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente Contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

I corrispettivi del presente appalto sono da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

6.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali varianti richieste, in necessità, da Co.Svi.G. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Co.Svi.G. nel corso della esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti alle prestazioni stesse rispetto a quelle indicati nel presente Contratto.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel presente Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata da Co.Svi.G. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno da Co.Svi.G., comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del Contratto.

6.3. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Si precisa che tutti i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e che, di conseguenza, non si procede alla loro revisione, fatto salvo quanto previsto dal

precedente articolo 6.2. e dall'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con l'accettazione del presente Contratto l'incaricato riconosce:

- di essere stato pienamente edotto circa la tipologia delle attività da eseguire, la natura dei luoghi, le condizioni locali ed ogni altro elemento necessario relativo al presente Contratto e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle attività medesime e sulla determinazione dei prezzi offerti;
- la remuneratività dei prezzi contrattuali come idonei a coprire l'utile dell'Appaltatore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti la perfetta esecuzione dell'attività oggetto del Contratto;
- di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere relativo al lavoro straordinario, festivo e notturno che si renda necessario per l'espletamento delle attività entro i termini contrattuali;
- che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

7. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONTABILITÀ,

FATTURAZIONE E RISERVE

7.1. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONTABILITÀ

Tutti i suddetti importi saranno fatturati dall'Appaltatore previo benestare di Co.Svi.G. ed emissione del certificato di pagamento, ed a seguito di verifica di conformità del servizio.

Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati a misura a consuntivo, ove richiesti.

Tutti gli accertamenti contabili verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di contabilità, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Qualora, durante il controllo in contraddittorio, vengano riscontrate da parte di Co.Svi.G. vizi e/o difformità, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese quanto necessario ad eliminare i suddetti vizi e/o difformità.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

7.2. FATTURAZIONE

A fronte di ciascuna partita contabilizzata, come da punti precedenti, l'Appaltatore emetterà relativa fattura.

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere al DEC il Certificato di Pagamento (benestare alla fatturazione da parte di Co.Svi.G.). Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Co.Svi.G., delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità e regolare esecuzione delle prestazioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate a:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it.

Le fatture che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente Contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 8.1;
- codice CIG.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Non è prevista la fatturazione elettronica.

7.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, con una comunicazione ufficiale, inoltrata via pec, via raccomandata a/r o a mano.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

8. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

8.1. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ricevute le fatture emesse secondo le modalità riportate nel precedente articolo 7.2., i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario dedicato e intestato all'Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese, ferme restando in ogni caso le verifiche eventualmente previste dalla legge o dal presente Contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi effettuati

alle previsioni contrattuali da eseguirsi entro il suddetto termine.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Co.Svi.G. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mentre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica il comma 6 dello stesso articolo.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come sopra indicato;

b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n. 136/2010;

c) ogni pagamento deve riportare il codice C.I.G. di cui all'oggetto del Contratto;

d) l'Appaltatore è tenuto a comunicare a Co.Svi.G. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;

e) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;

f) tutte le precedenti clausole devono essere inserite nei contratti di subappalto;

g) nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) il presente Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

8.2. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 e dall'art. 1260 del Codice Civile, fermo restando il diritto d'opposizione di Co.Svi.G. alla cessione medesima.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG assegnato. Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di Co.Svi.G.

9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

9.1. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore garantisce la buona esecuzione e la perfetta efficienza di quanto forma oggetto dell'appalto nel suo insieme ed in tutte le sue attività.

L'Appaltatore si impegna pertanto a rieseguire, a propria cura e spese, le prestazioni che ad insindacabile giudizio di Co.Svi.G. risultassero non eseguite correttamente e a ripagare eventuali danni che l'Appaltatore, nel corso della esecuzione delle stesse, dovesse causare.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecutore del Contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al ...% dell'importo delle prestazioni, equivalente ad € (**Euro**/..).

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di possesso delle certificazioni di cui allo stesso comma del medesimo decreto. Pertanto all'atto di presentazione della garanzia L'Appaltatore è tenuto ad allegare anche copia conforme delle certificazioni possedute.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte di Co.Svi.G.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto fino ad un periodo di 12 mesi dalla data di chiusura dello stesso.

9.2. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia responsabilità, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna altresì a risarcire Co.Svi.G. per qualsiasi sinistro e danno dallo stesso subito, direttamente o indirettamente causato dallo stesso Appaltatore e/o dai propri dipendenti.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite da Co.Svi.G.

10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i termini contrattuali di consegna non venissero rispettati (anche rispetto a quanto indicato nelle lettere di attingimento), a seguito di convocazione ufficiale dell'Appaltatore, e purché il ritardo non dipenda da cause di forza maggiore, tempestivamente segnalate e debitamente documentate, sarà addebitata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo **1‰ (unopermille)** dell'importo totale relativo all'attività interessata (in particolare, dell'intero importo contrattuale in caso non venissero rispettati i tempi contrattuali, dell'importo dell'atingimento in caso non venissero rispettati i tempi dell'atingimento), fino al raggiungimento del massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo presunto del Contratto, raggiunto il quale Co.Svi.G. avrà facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di avvalersi della clausola risolutiva del Contratto senza che ciò possa costituire per l'Appaltatore diritto ad indennizzi di sorta.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per ripetere le prestazioni non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle stesse.

In caso di richiesta di prestazioni urgenti (entro max 48 ore dalla comunicazione di Co.Svi.G.), la penale si applica dalla 49esima ora successiva alla comunicazione se questa avviene dopo le ore 10:00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla Specifica Tecnica.

In tal caso Co.Svi.G. applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Co.Svi.G., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Co.Svi.G. provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Nel caso in cui Co.Svi.G. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

La regolarizzazione della penale sarà effettuata con trattenuta sulla garanzia definitiva di cui al precedente punto 9, che l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare per il relativo importo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Co.Svi.G. ad ottenere la prestazione a regola d'arte; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Co.Svi.G. di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è tenuto ad seguire le istruzioni e le direttive fornite da Co.Svi.G. per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'operatore economico non adempia e pertanto non rispetti i tempi di consegna richiesti, la stazione appaltante ha facoltà di applicare le penali e, in ultima istanza, procedere alla risoluzione del Contratto.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

10.1 RECESSO

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

11. PROPRIETA' INTELLETTUALE - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI

DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del presente Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla

data di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salva contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni conseguenti.

12. INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente ordine, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- L'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Co.Svi.G. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2010. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Co.Svi.G. S.c.r.l. - Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI).

13. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50";
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e ss.mm.ii.
- Legge n. 241 del 07/08/1990.
- Linee Guida, direttive e pareri emanati da ANAC.
- Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente

Contratto, ove il Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena

con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

È esclusa la competenza arbitrale.

14. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare dovrà essere regolarmente assolta l'**imposta di bollo** (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo e annullando, con un segno grafico e l'indicazione della data, una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 facciate** della presente Lettera d'Ordine se assolta in modalità cartacea, o alternativamente allegando la ricevuta di pagamento se assolta in modalità telematica (in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente).

15. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente:

- a) la presente Lettera d'Ordine, completa di marche da bollo di cui al paragrafo precedente, firmata digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione;
- b) l'allegato modello Lettera di Accettazione, compilato e firmato digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante.
- c) documento comprovante la costituzione della Garanzia Definitiva di cui al precedente articolo 9.1, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di lettera di accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare il Contratto.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.

Il dirigente responsabile

Giulio Grassi

L'appaltatore accetta espressamente gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15.